



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato e modificato con le seguenti deliberazioni:

Deliberazione CC n. 508 del 1981
Deliberazione CC n. 280 del 1983
Deliberazione CC n. 240 del 1984
Deliberazione CC n. 11 del 2004
Deliberazione CC n. 84 del 2004
Deliberazione CC n. 21 del 2011
Deliberazione CC n. 69 del 2011

DENUNCIA DECESSI

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i capi famiglia e/o capi convivenza (d'istituti, di ospedali e di qualunque collettività di persone conviventi) di denunciare all'ufficio di stato civile ogni caso di morte verificatosi tra coloro che ne fanno parte.

La denuncia deve essere fatta il più presto possibile, ed in ogni caso non più tardi di 24 ore dal presunto decesso. In mancanza di parenti e di altre persone che convivono con il trapassato, il decesso dovrà essere denunciato dal Medico, sia curante o necroscopo o da chiunque altra persona che abbia assistito il defunto negli ultimi momenti della sua vita.

All'atto della denuncia, si dovrà indicare, esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, il sesso, lo stato civile, la residenza ecc... del defunto, richieste nei moduli compilati dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e nei modelli adottati da questo Comune da consegnare agli Uffici di Stato Civile.

Art. 2

Chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, deve darne immediata notizia all'Autorità Comunale, od alla Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte.

Art. 3

I Medici a norma dell'art. 103 sub a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D.27 Luglio 1934 n.1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, la causa che, secondo loro scienza e coscienza occasionò la morte.

Quando possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria a termine dell'art. 650 del Codice penale.

L'obbligo di denunciare le cause della morte è fatto anche ai Medici e Chirurghi che abbiano eseguito l'autopsia di un cadavere.

Art. 4

Nel caso di rinvenimento di feti espulsi morti in qualunque periodo di gestazione, di membra o pezzi di cadavere od anche ossa umane, chi ne farà la scoperta, dovrà informare immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale di cui al precedente articolo il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria. Ove questa non si opponga, il Sindaco provvederà ad impartire le necessarie disposizioni per l'inumazione o per la cremazione dei resti umani.

RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 6

In seguito alla dichiarazione scritta, rilasciata da un medico, che la morte è accertata e non dovuta presumibilmente a causa delittuosa, il Sindaco autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per l'autopsia, per l'imbalsamazione, per la sepoltura o per la cremazione della salma.

L'autopsia, l'imbalsamazione e la cremazione delle salme sono soggette alla sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art. 7

La licenza per il seppellimento è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Nel dubbio che il decesso sia dovuto a causa delittuosa, o non naturale, ne sarà avvertita l'Autorità Giudiziaria, e la licenza di seppellimento sarà subordinata al nulla osta di essa.

Art. 8

Senza formale autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. o dal medico incaricato della visita necroscopica, non è permesso applicare materia plastica sulla faccia di un defunto per ritrarne la maschera.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne' sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo casi di decapitazione, maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi e strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente comma. Su proposta dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., il Sindaco potrà ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione delle salme nei casi di morte per malattia infettiva e diffusiva, o quando il cadavere presentasse segni di iniziale decomposizione ed in tutti quei casi in cui rilasciare insepolti un cadavere per il tempo ordinario di osservazione, dovesse portare danno od apprezzabile molestia.

Art. 10

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere custodita dai familiari o da chi per essi, i quali dovranno provvedere affinché non sia impedito il rilievo di eventuali manifestazioni di vita.

I cadaveri di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, dovranno essere protetti mediante opportuni veli dalle mosche e da altri insetti e si dovranno nei loro riguardi adottare tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dall'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Art. 11

Alle prescrizioni dell'art. 12 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 viene soddisfatto mediante la camera di deposito esistente presso la Scuola Medica dell'Università di Pisa o comunque secondo quanto prescritto dall'art. 64 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 comma 3.

Art.12

Il Comune garantisce il trasporto dei cadaveri nella forma prevista dall'art. 16 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285.

Art. 13

Il trasporto delle salme, sia ai Cimiteri Comunali sia ai Cimiteri di altri Comuni, dovrà essere fatto a mezzo, di carri, di autofunebri o di altri mezzi esclusivamente destinati a tale scopo.

Può essere permesso il trasporto in pubblica vettura di salme di bambini di età inferiore ad un anno, purché la morte non sia stata causata da malattia infettiva, sempre con dichiarazione scritta dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. e che dovrà essere presentata all'operatore comunale addetto al Cimitero, il quale ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., quando il trasporto di una piccola salma sia stato eseguito con mezzi non regolamentari.

Art. 14

I cadaveri non possono essere rimossi dal luogo del decesso se non siano depositati in una cassa.

Possono al caso essere chiusi in una medesima cassa soltanto madre e neonato o gemelli morti durante il parto.

Art. 15

Per i defunti poveri, od abbandonati, la cassa verrà concessa dal comune.

Per ottenerla, gli interessati o coloro che sono interessati per la denuncia della morte, dopo essersi presentati per tale formalità all'Ufficio di Stato Civile, ne faranno richiesta al dirigente dello stesso ufficio, provando lo stato di povertà o di abbandono del defunto.

Art. 15 bis 1

Per i cittadini che abbiano perso la vita nel compimento di atti eroici e per i cittadini che si siano distinti per eccezionali valori artistici, culturali, morali, sociali e politici, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, provvederà con propria ordinanza a porre a carico del Comune l'organizzazione delle esequie ed il pagamento (o l'accollo) delle relative spese, comprese quelle del seppellimento. Nel caso in cui i familiari lo richiedano, il Comune provvederà alla concessione gratuita della sepoltura privilegiata all'interno dei cimiteri comunali.

Art.16

Le casse mortuarie, per sepoltura privilegiate, devono essere confezionate in modo da presentare sufficiente solidità

e da non lasciare calare materie liquide.

Le congiunzioni fra le tavole, di cui le casse sono formate, devono essere a perfetto combaciamento; il fondo formato da una sola tavola o da tavole longitudinali e il coperchio costruito in modo da chiudere perfettamente.

La chiusura delle casse deve essere sempre fatta mediante viti.

Su ciascuna cassa dovrà essere applicata una targhetta metallica indicante il nome e cognome del defunto.

Art. 17

Per le salme da inumarsi, è assolutamente vietato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

In caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, è fatto divieto al personale addetto ai cimiteri comunali di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica contenuta, anche quando la medesima sia d'obbligo.²

E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Bariera) di cui al D.M. 01.02.1997 o, in subordine, di quella prevista (Mater-Bi) dal D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato in un cimitero di questo comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.³

Il rispetto di tale obbligo, o la presenza della sola cassa di legno, dovrà essere autocertificato al momento della richiesta di seppellimento da parte del Responsabile delle Onoranze Funebri che interviene per l'inumazione del feretro.⁴

Art. 18

Le salme da tumularsi devono essere racchiuse in due feretri, uno in legno e uno in metallo, le cui giunture siano saldate a fuoco, a perfetta tenuta d'aria.

Il feretro di legno deve essere posto all'esterno, lo spazio fra esso ed il feretro metallico, sarà riempito di torba in polvere o segatura di legno.

I feretri per tombe in muratura dovranno avere dimensioni tali da poter facilmente entrare ed essere contenuti nei depositi loro destinati.

Quando si presentino casi di misure anomale si dovrà informare in tempo utile l'operatore comunale addetto al Cimitero, il quale provvederà per la circostanza.

Art. 19

Le salme destinate ad essere trasportate fuori dal Comune, dovranno essere racchiuse in due feretri, come all'art. precedente.

La cassa di legno dovrà avere:

- a) il fondo formato da una sola tavola o da tavole disposte longitudinalmente, le pareti di legno forte, spesse non meno di centimetri quattro, formata da una sola tavola, o di più pezzi congiunti ad incastro.
- b) le intersezioni delle diverse facce riunite con incastro a coda di rondine.
- c) ogni congiuntura saldata inoltre con un buon mastice ed assicurata mediante chiodi o viti disposti di venti in venti centimetri.

Lo spazio tra la cassa di metallo e quella di legno non dovrà essere minore di centimetri quattro.

Il feretro sarà cerchiato in lamine di ferro o di altro metallo, larghe non meno di centimetri due e distanti l'una dall'altra non più di centimetri cinquanta.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'art. 23 D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 18 del presente Regolamento Comunale.

Art. 20

Il trasporto delle salme al deposito o alle camere mortuarie, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non mettere ostacoli ad eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21

Le salme delle persone morte per vaiolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite e malattie infettive esotiche, devono essere deposte nel feretro, senza spogliarle dei loro indumenti, ed avvolte in un lenzuolo imbevuto di una soluzione di sublimato al 2 per mille.

Le casse destinate a tali salme saranno fatte con cura speciale, ed in modo da non rendere possibile la dispersione dei germi infettivi.

2 Comma inserito con Deliberazione CC n. 11 del 04/02/2004.

3 Comma inserito con Deliberazione CC n. 11 del 04/02/2004.

4 Comma inserito con Deliberazione CC n. 11 del 04/02/2004.

Dette salme, verranno trasportate direttamente dal luogo del decesso al Cimitero, senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili per il loro trasporto.

Art. 22

L'ora del trasporto e le vie da percorrersi saranno determinate dal Sindaco.

Le persone incaricate del trasporto di un cadavere, devono essere munite di un certificato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile, contenente nome, cognome, paternità età, patria del defunto da consegnarsi all'operatore comunale addetto al Cimitero.

Art. 23

Quando per ritardo alla denuncia di morte o per deficienza di dati relativi alle generalità della persona defunta od alla causa del decesso o per altre ragioni, l'Ufficiale di Stato Civile non potesse rilasciare il regolare permesso di seppellimento e per ragioni di igiene si rendesse necessario di eseguire il trasporto, gli interessati, presentando il Certificato di Morte redatto da un Medico, potranno ottenere dall'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., semprechè non si oppongano disposizioni di Legge, un permesso speciale per rimuovere il cadavere dal domicilio e trasportarlo alla camera mortuaria.

Art. 24

Il trasporto delle salme dal luogo di sepoltura, deve essere fatto entro cassa, con sovrapposto coperchio non definitivamente chiuso, o in bara coperta.

La cassa potrà essere definitivamente chiusa prima del trasporto, sia nei casi contemplati dall'art. 21 del seguente Regolamento, sia per quelli di avanzata putrefazione, sempre però alla presenza dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., il quale rilascerà una dichiarazione di accertamento che sarà presentata all'operatore comunale addetto al Cimitero.

Art. 25

I morti per malattia ordinaria non potranno essere lasciati nelle chiese oltre il tempo necessario al compimento delle funzioni religiose.

Art. 26

Le salme, quando non sia trascorso il periodo di osservazione, devono essere deposte nei Cimiteri Comunali o Parrocchiali.

Nel caso che il deposito dovesse essere fatto in luogo diverso dai ridetti Cimiteri, fuori dal territorio del Comune, dovrà essere richiesta l'Autorizzazione al Prefetto. (art. 25 del Regolamento Polizia Mortuaria 25 Luglio 1892).

Art. 27

Quando il trasporto o la sepoltura di salme avvenga in un Comune diverso da quello nel quale avvenne il decesso, non per volontà dei familiari del defunto ma per ragioni di diversità fra la circoscrizione amministrativa e quella ecclesiastica non è necessaria l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal regolamento di Polizia mortuaria per il trasporto delle salme in altri Comuni (circolare Ministeriale Int. Segret. Gen. Div. IV sez II n. 2110014 in data 4 Aprile 1873, n. 21100-79 1 Dicembre 1898).

Art. 28

Per poter trasportare una salma fuori Comune occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- domanda in carta legale diretta al Sindaco;
- certificato di morte;
- certificato sanitario attestante per quale malattia derivò la morte;
- verbale sottoscritto dall'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. che l'incassamento è stato eseguito a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 29

Per il trasporto in ferrovia, o con altro mezzo idoneo, a distanza, nei mesi Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre oltre alla esecuzione delle prescrizioni di cui all'articolo precedente, la salma dovrà essere imbalsamata, ovvero iniettata nel torace e nella cavità addominale, con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille, o di acido fenico al 5% o con 500 cc. di formalina F.U. o avvolta in un lenzuolo imbevuto nelle stesse soluzioni.

Art. 30

In ogni singolo caso la persona, che accompagna il cadavere fuori dal Comune dove avvenne il decesso, deve essere munito del decreto di autorizzazione, nonché del certificato scritto dall'Ufficiale sanitario comandato dall'U.S.L. nel quale si attesti della osservanza delle prescrizioni sopra citate.

Art. 31

L'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., o chi per esso, dovrà verificare i feretri provenienti da altri Comuni o dall'Estero in arrivo alla stazione ferroviaria e comunque destinati ai Cimiteri del Territorio Comunale.

Quando l'introduzione di un cadavere nel Comune venga eseguita con altro mezzo e percorrendo le strade ordinarie, il cadavere stesso, col veicolo che lo trasporta, dovrà essere recato immediatamente al Cimitero Comunale o Parrocchiale, dove verrà preso in consegna dall'operatore comunale addetto al servizio.

Art. 32

Per ragioni di insegnamento o di studio, saranno trasportati i cadaveri all'Istituto di Anatomia Patologica conforme le disposizioni di Legge (artt. 40, 41, 42 e 43 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285).

Art. 33

Quando un cadavere ha trascorso fuori dal Cimitero il periodo voluto di osservazione, viene direttamente sepolto. In tal caso le Confraternite, le Associazioni, le Imprese che provvedono al trasporto, avviseranno in tempo utile l'operatore comunale addetto al cimitero entro al quale la salma verrà deposta, il quale organizzerà per le operazioni necessarie.

Art. 34

Le operazioni di seppellimento devono essere eseguite nella fascia degli orari previsti e nei giorni stabiliti e comunque sempre sotto la direzione e sorveglianza dell'operatore comunale addetto al Cimitero, ciò dovrà avvenire senza precipitazione e in silenzio contegnoso.

Art. 35

Per quanto riguarda l'imbalsamazione e le autopsie di cadaveri, dovranno osservarsi le disposizioni dettate dagli artt. 45, 46 e 47 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285).

RICEVIMENTO E DEPOSITO DEI CADAVERI NEI CIMITERI

Art. 36

Nei cimiteri, fermo restando quanto previsto dall'Allegato al presente Regolamento⁵, dovranno essere ricevuti i resti mortali di:

- cittadini residenti nel territorio comunale;
- cittadini non residenti nel territorio comunale;
- cittadini italiani o stranieri, purché sia stata in precedenza acquistata una sepoltura privata o che a questa abbiano in altro modo diritto, fermo restando il completamento di ogni pratica burocratica inerente alla Legge ed al presente Regolamento Comunale.

Art. 37

Nessun cadavere può essere ricevuto nei Cimiteri per essere inumato, tumulato o cremato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dall'operatore del Comune addetto al Cimitero, alla consegna di ogni singolo cadavere e dovrà essere conservato nell'apposito archivio.

Art. 38

L'operatore comunale addetto al Cimitero iscriverà giornalmente sopra appositi registri forniti dall'Amministrazione Comunale in doppio esemplare:

1. le inumazioni che verranno eseguite, precisando nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto, secondo quando risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo ove furono deposte;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero, o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione data dal Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc... I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli Ufficiali Municipali o Governativi, per

⁵ Periodo inserito con Deliberazione CC n. 21 del 29/03/2011.

eventuali osservazioni. Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato ad ogni semestre al Municipio per essere conservato negli archivi restando l'altro presso l'operatore comunale addetto al Cimitero.

DEPOSIZIONE NELLA CAMERA MORTUARIA

Art. 39

Le salme che dovessero eventualmente restare in attesa della inumazione, della cremazione, delle autopsie, o degli ordini da impartirsi dall'Autorità Giudiziaria, dovranno restare depositate nella Camera Mortuaria allestita presso il Cimitero cui la salma è destinata o comunque nel Cimitero del Capoluogo.

Nella camera Mortuaria i cadaveri portati prima del termine del periodo ordinario di osservazione (24 ore) devono essere tenuti in condizioni tali che in caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite dall'incaricato alla vigilanza.

TUMULAZIONI TEMPORANEE

Art. 40

Le salme che non potessero essere trasportate subito fuori dal Comune o che dovessero restare in attesa della tumulazione definitiva, previo pagamento dell'apposita tariffa prevista dal Comune dovranno essere deposte in sepolture provvisorie destinate a tale scopo.

In tal caso le salme dovranno essere collocate in cassa metallica saldata a fuoco, e resteranno ivi tumulate per un periodo non superiore a due anni salvo i casi di forza maggiore.

Art. 41

Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma in un Cimitero, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, il quale verificate le circostanze deciderà in merito.

Le tumulazioni temporanee potranno essere:

- a) richieste da privati cittadini;
- b) consentite dal Sindaco per cause tecniche di forza maggiore;

a) richieste da privati cittadini.

Le tumulazioni temporanee potranno essere consentite per un periodo di tempo non superiore a DUE anni, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale, per cause tecniche, non potessero ottemperare alla traslazione del feretro. Ove il privato cittadino, non provvedesse nel periodo di tempo stabilito, alla traslazione, il Sindaco, d'ufficio, impartirà quegli ordini necessari alla rimozione del cadavere per poi procedere all'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa metallica allo scopo di accelerare la decomposizione del cadavere. Lo stesso trattamento subiranno i feretri metallici quando le salme dovessero essere inumate per volontà delle famiglie, in posti privilegiati, ma che non consentono per legge l'involucro metallico,

b) consentite dal Sindaco per cause tecniche di forza maggiore.

In ogni Cimitero saranno disponibili loculi o simili, di deposito, per cui dall'atto della tumulazione provvisoria al momento della tumulazione definitiva, il Sindaco resterà responsabile, dei modi e del tempo. Il periodo di deposito in tali circostanze, durerà tutto il tempo necessario, affinché si rendessero disponibili i posti definitivi.

Art. 42

Spese e rimborso per tumulazioni provvisorie

Le spese per le tumulazioni provvisorie sono stabilite dal tariffario riportato in allegato, il tariffario potrà essere suscettibile di qualsiasi variazione che l'Amministrazione Comunale intenderà apportarvi.

Al momento della scelta della tomba definitiva, la famiglia sarà tenuta a pagare, per intero, la somma contemplata nell'allegato tariffario. Tale somma sarà comprensiva di tutti quei servizi ivi specificati.

Il rimborso della somma pagata dai congiunti al momento della richiesta della concessione per la tumulazione provvisoria del defunto, avverrà all'atto del pagamento, (previa detrazione), della tomba definitiva scelta e solo nel caso che al momento della richiesta della concessione di cui al precedente comma, nel Cimitero non fossero disponibili spazi per sepolture privilegiate di qualsiasi tipo.

Art. 43

Gli spazi concessi per le tumulazioni provvisorie, sono e resteranno comunque di proprietà del Comune.

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 44

È vietato seppellire cadaveri fuori dai Cimiteri Comunali senza autorizzazione del Prefetto.

Art. 45

I cadaveri che giungono con carri privati ai Cimiteri, durante l'orario di apertura e di servizio ordinario, saranno ordinariamente sepolti; quelli che giungono dopo la chiusura o dopo la cessazioni del servizio ordinario, saranno deposti nella stanza mortuaria ed ivi trattenuti, per poter essere seppelliti il giorno seguente.

Art. 466

Le sepolture si dividono in comuni e private.

Le sepolture comuni consistono in fosse scavate nel terreno a norma di Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) e sono concesse dietro pagamento della relativa tariffa.

Le sepolture sono concesse per la durata di 30 (Trenta) anni (salvo la disposizioni di Legge riguardanti la soppressione dei Cimiteri in base al pagamento di un diritto di occupazione stabilito dalla tariffa) e quanto previsto dal successivo art. 49/bis.

La richiesta di ogni concessione privilegiata nei Cimiteri Comunali viene fatta al Sindaco il quale, per mezzo dei suoi uffici, concede l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata con stipulazione di un regolare atto di concessione secondo l'apposito schema approvato dall'Autorità competente.

Art. 477

Nei Cimiteri, oltre le aree per l'inumazioni obbligatorie, vi sono aree: per la costruzione di cappelle gentilizie o di famiglia, campi murati o sepolcreti, dati in concessione per 30 (Trenta) anni salvo rinnovo.

Art. 48

La durata delle inumazioni nei campi comuni sarà quella stabilita dal Regolamento di Polizia mortuaria.

Terminato il periodo di inumazione, i resti mortali sono esumati e, purché spogli d'ogni materia putrescibile, ed in caso di disinteresse da parte dei congiunti, trasportati nell'ossario comune la cui costruzione dovrà essere fatta secondo quanto dispone l'art. 67 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

In caso di rinvenimento a seguito di esumazione ordinaria di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, gli stessi saranno trattati ai sensi del vigente "Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

I resti cadaverici inumati nei quadri comuni, scaduto il decennio per l'avvicendamento, previa ricognizione dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., potranno essere deposti in speciali loculi nei Cimiteri, mediante il pagamento per ogni singolo posto, della tassa stabilita nell'annessa tariffa, con l'obbligo, da parte del concessionario, di incidere a piombo, nella lapide corrispondente il nome e cognome del defunto con la data della nascita e della morte.

La durata delle inumazioni nelle tombe private è stabilita dal presente regolamento al suo termine, i resti mortali delle salme al termine del periodo di concessione sono trasportati nell'ossario, a meno che si addivenga ad una rinnovazione o ad un prolungamento della concessione, o non si disponga per il trasporto in altra tomba privata o per l'avvio a cremazione.

In caso di rinvenimento a seguito di esumazione ordinaria e/o straordinaria, di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, gli stessi saranno trattati ai sensi del vigente "Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

Art. 49

Nei Cimiteri Comunali, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere, purché scavate in roccia compatta o costruita con buona opera muraria, intonacate interamente con cemento e chiuse ermeticamente.

Lo spessore delle pareti delle nicchie non potrà mai essere inferiore di centimetri quaranta a meno che si impieghino all'uopo lastre di pietra unita fra loro con saldatura a piombo.

È permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione degli elementi scatolari dei loculi dovrà essere costruita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. (art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.).

6 Articolo modificato con Deliberazione CC . 21 del 29/03/2011.

7 Articolo modificato con Deliberazione CC . 21 del 29/03/2011.

Art. 49 bis

E' consentita la costruzione di colombari con loculi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 49, che anziché essere chiusi ermeticamente, potranno essere areati come previsto dalla L.R. n. 18 del 4 aprile 2001, con le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 5 aprile 2011 e l'impiego di appositi filtri assorbenti. In questo caso la concessione avrà la durata di 20 anni.

Art. 50

L'uso delle tombe privilegiate è esclusivamente limitato ai cadaveri delle persone per le quali la tomba è stata presa in concessione, onde questa non può essere occupata se non dal cadavere specificato nell'Atto di Concessione. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco, la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stata acquistata la tomba, purché questi siano i genitori, i figli, il coniuge, gli avi, i fratelli, le sorelle, i suoceri. La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale la tomba era stata ottenuta in concessione o dagli eredi di questa.

Art. 518

Si fa divieto della concessione di qualsiasi tipo di sepoltura a viventi ad eccezione di quelle doppie costruite nei campi murati (loculo superiore). E' consentito concedere porzioni di terreno per la costruzione di sarcofagi, sepolcreti, cappelle o manufatti di tale tipologia, anche senza la presenza di familiari già defunti al momento della richiesta, previo soddisfacimento delle richieste di coloro che abbiano familiari defunti tumulati in loculi provvisori.

Art. 52

È assolutamente vietata la cessione di tombe fra privati.

Art. 53

Sono ammesse concessioni per costruzioni di sepolcreti particolari o di cappelle. Tali concessioni sono regolate da apposita normativa allegata al presente Regolamento. Coloro che intendono prendere in concessione un'area per la costruzione di sepolcri o di cappelle gentilizie e di famiglia, dovranno rivolgere domanda al Sindaco allegandovi il disegno del monumento o della cappella da erigersi, la pianta, la sezione ed il prospetto delle tombe, con la dichiarazione esatta della qualità di materiale da adoperarsi e di ogni altro particolare tecnico di essenziale importanza. Tutti i disegni dovranno essere consegnati in 5 copie. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno.

Art. 54

Le cappelle ed i sepolcri privati sono inalienabili e intrasmissibili per qualsiasi causa. Nella domanda di cui all'articolo precedente il Concessionario deve anche impegnarsi ad eseguire entro un anno dalla data dell'atto di concessione, l'edificazione della cappella o del monumento e dichiarare altresì del modo più formale, che, oltre, all'acquisto del terreno alla costruzione della cappella e dal monumento, si obbliga per se ed eredi a mantenere per 30 (Trenta)9 anni, salvo rinnovo, a sua cura e spese, il perfetto stato e buona conservazione, le opere eseguite. Dalle spese suddette l'Amministrazione Comunale rimane interamente esonerata. In caso di inosservanza di quanto sopra prescritto e dei termini stabiliti con il presente Regolamento e con l'atto di cessione, il Comune avrà piena facoltà di dichiarare decaduta la concessione e di rientrare in possesso dell'area del terreno, con quanto sopra costruito, senza alcun obbligo di compenso di sorta ai concessionari decaduti, per i lavori che essi vi avessero già eseguiti a proprie spese.

Art. 55

Il Sindaco in seguito al parere dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. e dalla Commissione Edilizia, deciderà in merito all'approvazione del progetto presentato e stabilirà anche, di volta in volta, il numero massimo delle tumulazioni che potranno aver luogo in ciascuna cappella o sepolcro: comunque fino al numero massimo consentito dal presente regolamento dopo di che, l'acquirente entro il termine di 15 giorni dalla data di partecipazione, dovrà soddisfare al pagamento del prezzo per la concessione ottenuta.

Art. 56

Non sarà consentita la tumulazione in cappelle o nei sepolcri privati, di persone non appartenenti alla famiglia che ne

8 Articolo così modificato con Deliberazione CC n. 84 del 16/09/2004

9 Modifica inserita con Deliberazione CC . 21 del 29/03/2011

è concessionaria, e per i quali non risulti espressamente estesa la concessione nell'apposito atto.

Il seppellimento di salme o resti mortali in tombe, sarcofagi, edicole o cappelle di famiglia deve essere richiesto dal Concessionario delle stesse o dai suoi eredi i quali, sotto la propria totale responsabilità, dichiarino:

- di essere Concessionari, ed a quale titolo, della tomba in cui viene richiesto il seppellimento;
- il rapporto di parentela del defunto con il Concessionario, od altro titolo dal quale scaturisca il diritto al sepolcro.¹⁰

La sepoltura è autorizzata facendo salvi i diritti di terzi e con esonero totale dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.¹¹

Art. 57

Non potrà essere eseguita la consegna del terreno, se prima non sia stata ritirata la concessione relativa all'opera progettata ed esibita la ricevuta di avvenuto pagamento.

L'edificazione delle cappelle, dei monumenti e dei loro accessori, dovrà essere subordinata agli allineamenti ed ai piani che verranno segnati sul posto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 58

I muri sotto il piano di campagna, dovranno essere costruiti a corda e rinforzati, e intonacati su tutte le pareti in modo che la linea di confine del terreno coincida con l'asse del muro stesso. Lo spessore dei detti muri, non potrà essere inferiore a centimetri quaranta. Nel caso che tale spessore debba superarsi la parte del muro oltre la linea di confine non dovrà mai oltrepassare la larghezza di centimetri venti.

Il concessionario non avrà diritto ad alcun compenso sia dal Comune sia dai concessionari confinanti, per il valore del muro costruito oltre la linea di confine, il quale muro, potrà essere utilizzato dal Comune o dai confinanti stessi.

Il concessionario di terreno per la costruzione di tombe con monumenti, potrà circoscrivere, a sue spese, il terreno medesimo con lastra di pietra o di marmo, conforme comunque quanto verrà indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 59

La costruzione delle cappelle o dei monumenti, dovrà essere eseguita scrupolosamente in conformità del disegno e delle condizioni approvate dall'Amministrazione Comunale.

Quando si dovessero introdurre varianti, queste dovranno essere antecedentemente approvate dall'Amministrazione predetta. Sono a carico dei concessionari le eventuali indennità per danni che potessero pretendere i proprietari delle cappelle o dei sepolcreti prossimi.

Ogni azione o contestazione al riguardo dovrà svolgersi direttamente fra i concessionari interessati.

Art. 60

Nel caso che nelle cappelle o nei sepolcreti già esistenti, si facesse luogo alla costruzione di altre tombe oltre a quelle già preparate all'epoca della costruzione della cappella o del sepolcreto, dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Comunale la relativa tariffa prevista per ogni tomba in più costruita.

Per le nuove tombe la concessione sarà a completamento della durata iniziale della concessione medesima.

Art. 61

L'Amministrazione Comunale, potrà eccezionalmente accettare l'incarico di provvedere al mantenimento interno delle cappelle quando fosse seguito presso la Cassa Comunale, un congruo deposito, da stabilirsi di volta in volta, e la cui rendita fosse di tale misura da garantire l'adempimento del sopraccennato incarico.

Detto deposito, tanto per il mantenimento interno quanto per quello esterno, potrà essere stabilito anche per le cappelle ed i sepolcreti già esistenti.

Art. 62

Il seppellimento dei cadaveri deve essere eseguito dal personale comunale, a meno che per speciali riti religiosi o per altre particolari circostanze debba disporsi diversamente.

Art. 62 bis 12

Sono ammesse concessioni di aree cimiteriali per la costruzione di gruppi di sepolture privilegiate in loculo da parte di Associazioni o altre Organizzazioni senza finalità di lucro, svolgenti attività di utilità sociale. Le aree disponibili a tale scopo all'interno dei Cimiteri Comunali dovranno essere preventivamente individuate dal competente Servizio Comunale e sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale. Gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco richiedendo la concessione di una o più aree fra quelle individuate. Ottenuta la disponibilità dell'area da

10 Comma inserito con Deliberazione CC n. 11 del 04/02/2004.

11 Comma inserito con Deliberazione CC n. 11 del 04/02/2004.

12 Articolo inserito con Deliberazione CC n. 11 del 04/02/2004

parte del competente Servizio Comunale, gli interessati dovranno presentare, entro sei mesi dal manifestarsi della disponibilità, il progetto definitivo dell'opera da realizzare che, previo il rilascio dei necessari pareri, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Le concessioni di dette aree saranno di volta in volta regolate da apposito Atto di Concessione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, il cui schema dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale. Gli Atti di Concessione dovranno uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- a) Le sepolture privilegiate realizzate sull'area ottenuta in concessione sono inalienabili e intrasmissibili per qualsiasi causa.
- b) Salvo quanto previsto al successivo punto e), non sarà consentita la tumulazione nelle sepolture privilegiate che saranno realizzate, di persone che non siano aderenti all'ente che ha avuto la concessione dell'area.
- c) La durata della Concessione di area cimiteriale è fissata in anni cinquanta, salvo eventuale rinnovo alle condizioni che saranno al momento concordate tra le parti. Alla scadenza della Concessione, l'area cimiteriale e le strutture ivi realizzate entreranno a far parte del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. Gli atti di assegnazione stipulati dal concessionario, saranno volturati all'Amministrazione Comunale e continueranno ad essere pienamente validi fino alla loro naturale scadenza. Un loro eventuale rinnovo potrà essere effettuato alle condizioni al momento vigenti per le sepolture privilegiate direttamente realizzate dall'Amministrazione Comunale.
- d) La concessione dell'area è sottoposta al pagamento della tariffa che sarà stabilita dalla Giunta Comunale e determinata avendo a riferimento la specificità dell'area concessa e le caratteristiche del gruppo di sepolture privilegiate da realizzare. In alternativa, nell'Atto di Concessione potrà essere previsto che, quale corrispettivo della concessione stessa, il Concessionario retroceda all'Amministrazione quota parte delle sepolture realizzate.
- e) Le sepolture privilegiate in loculo eventualmente retrocesse all'Amministrazione Comunale quale corrispettivo per la concessione dell'area, saranno dalla stessa concesse con le medesime modalità di quelle direttamente realizzate dall'Amministrazione stessa.
- f) Il Concessionario darà in uso ai propri appartenenti i loculi realizzati per un periodo che potrà essere inferiore a quello di durata della concessione dell'area, ma che comunque dovrà essere almeno pari a trenta anni.
- g) La durata dell'assegnazione in uso agli appartenenti dei loculi realizzati dal Concessionario e le relative tariffe saranno fissate nell'Atto di Concessione dell'area cimiteriale, avendo a riferimento le tariffe praticate dall'Amministrazione per sepolture analoghe e gli eventuali diversi tempi di durata della concessione di sepoltura. L'Atto di Concessione prevederà inoltre le modalità di aggiornamento delle tariffe che il Concessionario andrà ad applicare agli appartenenti.
- h) L'Atto di Concessione dovrà prevedere la data di inizio e di ultimazione dei lavori di edificazione delle sepolture privilegiate e dovrà prevedere inoltre la prestazione da parte del Concessionario di una polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori stessi, dell'ammontare di volta in volta specificato in riferimento al singolo caso.
- i) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero manufatto realizzato, comprendente quindi anche la parte dello stesso occupata dalle sepolture retrocesse all'Amministrazione Comunale, sarà di norma, salvo eventuale espressa deroga per casi specifici da prevedere nell'Atto di Concessione, a completa cura e spese del Concessionario per tutta la durata della concessione.
- j) Le operazioni di tumulazione o estumulazione di salme o di resti mortali nelle sepolture privilegiate che saranno realizzate, saranno eseguite esclusivamente da personale comunale in possesso della necessaria qualifica. Gli assegnatari del Concessionario che avranno avuto in uso dallo stesso la sepoltura saranno tenuti al pagamento al Comune della tariffa al momento vigente relativa al servizio richiesto. A quanto sopra può essere derogato esclusivamente quando per speciali riti religiosi o per altre particolari circostanze debba disporsi diversamente.
- k) Nell'eventualità in cui i congiunti di salme provvisoriamente tumulate in Deposito Provvisorio in attesa di sepoltura definitiva in loculo o in altra sepoltura privilegiata da realizzarsi da parte del Comune, in quanto appartenenti ad una Associazione o altra Organizzazione senza finalità di lucro che abbia realizzato essa stessa un gruppo di sepolture privilegiate in loculo, intendano avvalersi della facoltà di avere in assegnazione di uso uno dei suddetti loculi, potranno richiedere all'Amministrazione Comunale la restituzione, senza interessi, della somma versata al momento della richiesta di seppellimento in Deposito Provvisorio. All'atto della traslazione della salma da Deposito Provvisorio, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione, essi dovranno versare la tariffa al momento vigente per i lavori di muratura e smuratura del loculo di Deposito Provvisorio.
- l) Le operazioni di muratura, smuratura, apposizione lapidi e quanto altro occorrente, se riferite a sepolture privilegiate non retrocesse all'Amministrazione Comunale, saranno a carico del Concessionario, che dovrà provvedervi con personale idoneamente qualificato.

Nell'Atto di Concessione potranno essere inserite altre clausole e condizioni purchè non in contrasto con gli indirizzi sopra enunciati.

Art. 63

Le salme rinchiusi in semplici feretri devono ordinariamente essere seppelliti il giorno stesso del loro trasporto al Cimitero. Solo eccezionalmente ne può essere rimandata di 24 ore la inumazione.

Le salme richiuse in feretro di metallo, non possono rimanere insepolti oltre 10 giorni.

Trascorso questo termine devono essere tumulate definitivamente oppure destinate transitoriamente nelle sepolture temporanee in mancanza di disposizioni entro il ridetto termine, il Comune si riserva il diritto, previo avviso alla famiglia, di fare inumare la salma stessa nel campo comune.

Art. 64

Per le sepolture privilegiate nei vari Cimiteri, oltre le tasse per la concessione dell'area saranno dovute le altre tasse indicate in tariffa, per quanto riguarda le iscrizioni di epigrafi, le apposizioni di ricordi funebri, monumenti, ecc....

Art. 65

Gli spazi concessi per le tumulazioni privilegiate nei Cimiteri Comunali dovranno essere in rispetto alle seguenti misure:

- a) per i posti nella pavimentazione dei loggiati, nei quadrati e nei viali lunghezza m. 2.20, larghezza m. 0.80, profondità m. 2.00, ogni fossa deve distare dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò collocare per ogni posto una superficie di mq. 3.50;
- b) per i colombari altezza m. 0.56, larghezza m. 0.75, lunghezza m. 2.20.

Nessun diritto avrà, in ogni caso, il privato sui residui di spazio nei posti adiacenti che rimarranno sempre nella libera disponibilità del Comune.

Art. 6613

Ogni tassa dovrà essere pagata all'atto della domanda di concessione, fatta eccezione per le ipotesi di domanda di concessione di cappelle unifamiliari costruite dall'Amministrazione Comunale da rifinire internamente, e di domanda di concessione presentata ad avvenuto inizio dei lavori che renderanno disponibili sepolture privilegiate in un determinato cimitero comunale e prima della ultimazione dei lavori stessi, così come stabilito nell'Allegato al presente regolamento.

Art. 6714

Tutte le tariffe per concessioni varie nei cimiteri comunali, saranno ridotte del 50% per i bambini di età non superiore ai dieci anni.

Art. 68

È fatto obbligo di erigere sull'area tombale concessa, nei quadrati privilegiati e nei viali, un monumento in ricordo in memoria del defunto, previo pagamento della tassa prescritta e previa approvazione dell'Autorità Comunale per la parte artistica del monumento a ricordo e per l'iscrizione tombale.

Trascorso il periodo concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale all'atto dell'acquisto dell'area tombale, per la collocazione del monumento previsto non essendosi provveduto a quanto sopra è richiesto, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la concessione, trasferendo le salme nel campo comune, senza bisogno di preavviso o di ingiunzione giuridica.

Art. 69

Le salme tumulate in tombe privilegiate, potranno entro tre giorni dalla loro sepoltura, su richiesta dei congiunti essere traslate in altre tombe ma sempre di uguale o di maggiore costo, ferme restando le disposizioni dell'art. 87 del Regolamento di Polizia Mortuaria 25.07.1892.

La somma già pagata al momento della prima concessione della tomba non sarà detratta dal prezzo della nuova tomba.

Trascorsi tre anni dalla data di tumulazione, il posto che venisse a rendersi libero per l'avvenuta esumazione, ritornerà invece nella libera disponibilità del Comune, senza diritto a compensi, rimborsi o indennità di sorta, a favore del concessionario,

nel caso di impegno di posti privilegiati nei cimiteri comunali colui che ha impegnato il posto e pagato la tassa, oppure i suoi eredi i quali rinunceranno ed avere il posto impegnato, non avranno diritto alla restituzione di nessuna tassa pagata in precedenza ed il posto rimarrà nella libera disponibilità del Comune.

Art. 70

Quando una tomba venga abbandonata per lo spirare del termine di concessione o per qualsiasi altra ragione, tutto ciò che è posto sulla tomba stessa (come edicole, monumenti, lapidi, segni funebri di qualsiasi genere, scarti detriti, materiali ecc....) cadrà in proprietà del Comune.

Si fa eccezione nel caso di cambiamento di tomba, perché potrà essere utilizzato quando si presenti utile sulla nuova tomba occupata.

È pure permesso il trasporto, sulla tomba di un parente o affine al terzo grado, di un monumento o altro segnale funebre già posto sulla tomba abbandonata, previo parere dell'Ufficio Tecnico circa il suo stato di conservazione.

13 Articolo modificato con Deliberazione CC . 21 del 29/03/2011.

14 Articolo così modificato con Deliberazione C.C. n. 280 del 29/04/1983

Art. 71

Le cancellate, le croci e gli altri ornamenti collocati sulle singole sepolture dei cimiteri comunali, potranno essere rimosse dal personale di vigilanza, quando siano deteriorati, quando rechino molestia al transito o invadano lo spazio delle tombe vicine.

Del constatato deperimento sarà dato avviso ai concessionari delle tombe, che dovranno provvedere ai necessari restauri entro il periodo di tempo loro assegnato nella relativa ingiunzione.

Art. 72

Quando i concessionari delle tombe ed i loro aventi causa, risultino irreperibili, alla forma dell'avviso personale verrà sostituita quella della pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, e quando neppure questo mezzo abbia avuto effetto, le cancellate, le croci e gli altri oggetti di ornamento, riconosciuti indecorosi, saranno rimossi, contrassegnati e custoditi in apposito recinto per sei mesi, trascorsi i quali, senza che almeno uno degli interessati si sia presentato a reclamare, saranno alienati.

Art. 73

Gli oggetti sopra rimossi, che rimangono a disposizione del Comune in seguito alla applicazione dei precedenti articoli e quelli tolti dai quadrati comuni, allo scadere delle concessioni e non richiesti dagli interessati, saranno concessi alle famiglie dei defunti poveri, quando ne facciano richiesta, dimostrando il loro stato di povertà.

Art. 74

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

In caso di soppressione del cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per le sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per un tempo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 50 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nella sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

EPIGRAFI E LAVORI MURARI

Art. 75

Le epigrafi da apporsi nei cimiteri comunali dovranno riportare l'approvazione dell'Autorità Comunale.

Le iscrizioni dovranno essere in lingua italiana. Potrà essere consentito l'uso della lingua latina ovvero della lingua nazionale dell'estinto.

In questo ultimo caso però dovranno essere seguite dalla traduzione in lingua italiana. L'incisione dell'epigrafi, dovrà essere fatta entro sei mesi dalla tumulazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine verrà elevata contravvenzione.

Le iscrizioni epigrafiche debbono essere fatte con lettera, a gettata in piombo, oppure in metallo, ben applicate al monumento per l'apposizione delle epigrafi dovrà essere corrisposta al Comune la tassa stabilita nella tariffa.

Art. 76

Non potranno eseguirsi lavori all'interno dei cimiteri se non dalle persone che ne abbiano ottenuto il permesso scritto dall'Autorità Municipale.

Art. 77

Collocato il monumento in una cella mortuaria o tomba di famiglia, non sarà più lecito di smuoverlo od alterarlo, né di mutarne in alcun modo le iscrizioni.

Al solo primo concessionario della cella o tomba è permesso durante la sua vita di mutare il monumento o l'iscrizione che vi avesse apposto.

Il monumento diviene parte integrante del cimitero e resta inviolabile proprietà comunale.

La manutenzione del monumento è a carico della famiglia.

Per la costruzione dei monumenti o per le iscrizioni epigrafiche non dovranno adoperarsi marmi o pietre verniciate, ma bensì marmi e pietre del loro colore naturale.

Art. 78

Nel periodo di tempo compreso fra il 26 Ottobre e il 10 Novembre di ogni anno, non potranno essere consegnati monumenti epigrafici per essere apposti nell'interno dei cimiteri.

È fatto obbligo che entro il giorno 29 Ottobre di ogni anno, dovrà essere ultimato in ogni cimitero qualunque lavoro

iniziato precedentemente alla data del 26 Ottobre dell'anno in corso.

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 79

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Alle prime, che vengono eseguite alla scadenza del decennio o delle concessioni, provvede l'operatore comunale addetto al cimitero, sotto la sua personale responsabilità ed a secondo del bisogno, dandone regolare avviso che sarà affisso sulla tomba stessa almeno 30 giorni prima dell'operazione di esumazione.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si eseguono a richiesta della Autorità Giudiziaria, o dei privati.

In questo secondo caso, non possono avere altro oggetto che la traslazione di una salma in un'altra sepoltura o l'avvio a cremazione e devono essere autorizzate dal Sindaco, dopo aver sentito l'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., a seguito di richiesta sottoscritta dal parente più prossimo del defunto o da chi provvede alle pratiche funerarie.

Art. 80

Le esumazioni straordinarie richieste dai privati non possono essere eseguite che nei mesi da Ottobre ad Aprile a meno che non si tratti di salma chiusa in feretri metallici.

Art. 81

Per le esumazioni e le estumulazioni autorizzate dal Sindaco, dovranno osservarsi, oltre che tutte le prescrizioni di legge, anche quelle contenute nella relativa ordinanza, con l'obbligo, da parte degli interessati, di sostenere le spese necessarie secondo quanto risulta nella tariffa.

PENALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8215

Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono speciali reati previsti dal Codice Penale, saranno definite ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267 del 2000.

La conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni si farà con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 16 legge 689 del 1981.

Art. 83

Per tutte le altre disposizioni di Polizia Mortuaria non contemplate nel presente Regolamento saranno scrupolosamente osservate, nei cimiteri comunali, le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285), nonché quelle del Regolamento Locale di Igiene.

Art. 84

In conformità alle vigenti disposizioni, è assolutamente vietato a tutti i dipendenti del Comune, di riscuotere direttamente tasse o diritti di qualsiasi specie per operazioni o concessioni contemplate nel Regolamento.

Art. 85

Col presente Regolamento, che entrerà in vigore con il primo giorno del mese successivo a quello nel quale saranno ottenute le approvazioni di Legge. S'intende abrogata qualsiasi altra disposizione precedente che vi sia contraria.

NORME DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 86

La Polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco, il quale, a mezzo dei propri uffici esercita la necessaria vigilanza affinché negli stessi siano rigorosamente osservate le disposizioni prescritte dalla Legge, quelle contenute nel presente Regolamento e tutte le altre misure, di indole speciale, che di volta in volta potranno rendersi opportune, nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 87

L'orario di apertura e della chiusura dei cimiteri è determinato dal Sindaco ed è resa di pubblica notizia mediante

avviso esposto all'ingresso dei cimiteri stessi.
Ciò anche per quanto concerne l'osservanza del giorno di chiusura dei cimiteri.

Art. 88

Non è consentito introdurre nei cimiteri ceste, cassette, involucri. ecc... contenenti oggetti di ogni genere senza il permesso dell'operatore comunale addetto al cimitero o del custode, i quali dovranno esaminare il contenuto.

È vietato lasciare al cimitero gli involucri suddetti.

È altresì vietato:

- di portare bastoni, salvo il caso che questi servono a correggere una fisica infermità;
- di portare zappe, vanghe o qualsiasi altro arnese;
- di condurre cani o altri animali anche se condotti a mano;
- di introdurre veicoli di ogni genere o per qualsiasi scopo compresi i velocipedi.

Art. 89

È proibito l'ingresso ai cimiteri:

- a) alle persone scalze, o in stato di ubriachezza;
- b) ai bambini al di sotto di 10 anni, se non accompagnati da adulti;
- c) ai rivenditori ambulanti ed ai questuanti ai quali ultimi è proibito pure trattenersi sul piazzale d'accesso ai cimiteri.

Art. 90

Le persone che visitano i cimiteri debbono serbare un contegno corretto e di raccoglimento, quale si conviene alla severità del luogo.

È loro vietato:

- a) di consumare i pasti entro il recinto del cimitero;
- b) di cantare;
- c) di fischiare: di parlare ad alta voce;
- d) di usare sedie di qualsiasi genere o forma;
- e) di formare o tenere conciliaboli;

è altresì loro vietato:

- ☞ di rimuovere segni funebri, ceri, fiori, ecc... da una tomba e apporli ad un'altra;
- 🗑 di innaffiare e spazzare la pavimentazione dei loggiati. Il visitatore che trovasse eventualmente necessario lo spazzamento, dovrà rivolgersi all'operatore comunale addetto al cimitero, il quale provvederà alla pulizia;
- 🗑 di occupare il pavimento dei loggiati con vasi di ogni specie, cestini da fiori, fiori, candelieri, lumini e con ogni qualsiasi altro oggetto. Può essere soltanto consentito il collocamento degli oggetti suddetti lungo i muri perimetrali, purché dinanzi ai monumenti ed alla lapidi collocate in basso, quantunque sopra ad altra tomba: in ogni modo per altro, l'occupazione in parola non potrà mai estendersi oltre alla larghezza dei monumenti o delle lapidi medesime;
- 👤 di assistere alle esumazioni, alle tumulazioni ed alle inumazioni. A tali operazioni possono rimanere presenti soltanto il personale incaricato ed i parenti dei defunti o gli incaricati delle famiglie;
- 📄 di appendere o affiggere avvisi, quadri e qualsiasi segni di annuncio; distribuire carte ed indirizzi;
- 🚫 di recare disturbo alle persone ed impedire in qualunque modo la circolazione;
- 🚗 di recare danni ed asportare qualsiasi cosa.

I custodi e gli operatori comunali provvederanno a far osservare questo Regolamento Comunale.

L'operatore comunale addetto al cimitero o chi per esso, ammonirà coloro che non si uniformassero a queste prescrizioni; e, ove l'invio riuscisse inefficace, i colpevoli saranno immediatamente allontanati ed eventualmente deferiti alle competenti Autorità,

Art. 91

Il segnale della chiusura del cimitero è dato con un suono di campana, per tre volte, a distanza di cinque minuti l'uno dall'altro.

Cinque minuti dopo il terzo segnale tutti i visitatori debbono essere usciti ed i cancelli dei cimiteri chiusi.

Chiunque venisse trovato nei cimiteri, a cimitero chiuso sarà dichiarato in contravvenzione, senza pregiudizio dell'applicazione di altre sanzioni di Legge.

Art. 92

Nei piazzali o spazi antistanti i cimiteri, i veicoli di qualsiasi genere non potranno sostare altro che per il tempo strettamente necessario al discendere ed al salire delle persone ed allo scarico delle merci.

Durante le soste i veicoli dovranno essere collocati negli appositi spazi predisposti.

Art. 93

La inumazione e la tumulazione delle salme nel Comune di San Giuliano Terme vengono effettuate nei seguenti

cimiteri;

- ❖ cimitero di Arena Metato;
- ❖ cimitero di Ripafratta;
- ❖ cimitero di Molina di Quosa;
- ❖ cimitero di Pontasserchio;
- ❖ cimitero di Orzignano;
- ❖ cimitero di Campo;
- ❖ cimitero di Asciano;
- ❖ cimitero di Agnano;
- ❖ cimitero di Ghezzano.

Art. 94

La custodia, la vigilanza, la pulizia e la manutenzione dei cimiteri è affidata all'operatore comunale addetto.

Art. 95

Al personale addetto ai cimiteri è assolutamente vietato accettare incarichi da estranei, e di domandare od accettare mance.

Art. 96

Gli operatori comunali addetti ai cimiteri dovranno prestare l'opera loro affidata, in conformità alle norme di servizio.

Art. 97

L'operatore comunale addetto deve tenere con massima precisione e in duplice copia:

- un registro giornaliero cui annota scrupolosamente quanto avviene nel cimitero;
- un registro cronologico nominativo dei cadaveri tumulati e delle esumazioni eseguite, con relativa guida alfabetica;
- inventario di tutti i mobili, utensili, attrezzi e materiali di proprietà del Comune esistenti nel cimitero e località annesse.

Detti registri nonché l'inventario di cui al precedente comma saranno periodicamente verificati e ispezionati.

Più specificatamente per quanto concerne le disposizioni previste al punto b) del precedente articolo.

L'operatore comunale addetto dovrà controllare che nessun cadavere sia trasportato nel cimitero cui assegnato se non accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Egli inoltre scrive giornalmente sull'apposito registro in doppio esemplare fornito dall'ufficio comunale:

1. le inumazioni che vengono eseguite nel campo comune, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione sopra indicato, anno, giorno, ora dell'inumazione, numero arabico, portato dal cippo e numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati sia negli avelli che nelle cappelle gentilizie, con le indicazioni del sito dove sono stati deposti;
3. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione e tumulazione, trasporto di cadaveri, ecc...

Altri obblighi dell'operatore comunale addetto ai cimiteri sono:

- custodire le chiavi dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
- di curare la pulizia e la manutenzione ordinaria del cimitero, provvedendo alla falciatura delle erbe e mantenendo sgombri gli scoli delle acque fluviali e ben puliti gli spazi esistenti tra campo e campo;
- mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche a riguardo allo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, spargendovi della materia adatta all'uso fornita dal Comune, e coltivare le piante, le siepi e i fiori collocati all'interno del cimitero, nelle adiacenze e lungo la strada di accesso;
- scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavaggi ecc... ecc...;
- inumare e esumare cadaveri, le membra ed i pezzi di cadavere, dietro ordine scritto dell'Ufficiale di Stato Civile in qualsiasi tempo ed ora;
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero scavate, ed abbruciare nel recinto del cimitero stesso, i resti delle casse mortuarie e degli indumenti;
- vietare che senza il debito permesso, siano collocate, sulle fosse o tombe private, lapidi, croci, altri segni o iscrizioni o comunque siano compiuti lavori di ogni genere;
- tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri all'ingresso del cimitero e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse dell'inumazione, o negli avelli o nelle cappelle gentilizie, per la tumulazione;
- che nessuno asporti dal cimitero oggetti qualsiasi;

- che le cappelle private siano dai proprietari tenute costantemente pulite e sgombre da materiale che non sia di ornamentazione;
- provvedere con la loro opera e con il materiale e gli attrezzi forniti dal Comune alla costruzione di sepolture provvisorie secondo le disposizioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché alla chiusura delle tombe privilegiate e dei colombari e alla riparazione di quanto lesa in modo lieve del cimitero.

Art. 98

Gli operatori comunali addetti ai cimiteri dovranno provvedere a quanto di straordinario si presenti necessario per la commemorazione dei defunti.

Art. 99

Il custode supplisce all'operatore comunale addetto ai cimiteri, in caso di assenza o di impedimento.

Deve curare l'osservanza dell'orario di apertura e di chiusura del cimitero.

Nelle ore in cui il cimitero rimane aperto, il custode invigila alla osservanza di quanto prescrive il Regolamento relativamente ai visitatori, e cura con la massima attenzione che con siano asportati dal cimitero oggetti di qualunque sorta.

Segnala secondo le disposizioni previste la chiusura del cimitero ai visitatori.

Segnala su apposito registro eventuali osservazioni o richieste che venissero avanzate dai visitatori,

Provvede a osservare e far osservare il vigente regolamento Governativo di Polizia Mortuaria nonché quello comunale e le presenti norme.

Art. 100

Sia l'operatore comunale addetto che il custode all'inizio ed alla fine del proprio turno di lavoro dovranno provvedere a rendere evidente la propria presenza apponendo la propria firma sull'apposito registro fornito dal Comune.

Art. 101

Disposizioni transitorie

Le concessioni in uso di tombe, colombari ed ossari sono dichiarate decadute trascorsi i seguenti periodi:

- tombe e colombari: trascorsi 50 anni dalla tumulazione delle salme;
- ossari: trascorsi 50 anni dalla deposizione dei resti mortali.

Le tombe, i colombari e gli ossari dopo le dette scadenze ritorneranno in proprietà del Comune. Gli interessati saranno avvisati della revoca delle concessioni a mezzo di apposito cartello che sarà apposto sulle tombe, colombari e ossari per la durata di sei mesi (tre mesi antecedenti e tre mesi seguenti la ricorrenza dei defunti) e dopo aver esperito i necessari tentativi di rintracciare gli eventuali parenti.

Qualora allo scadere dei sei mesi, i concessionari di tombe e colombari non avessero provveduto in proprio ad una nuova sistemazione della salma o dei resti mortali, sarà provveduto come segue:

a. i resti mortali raccolti dalla estumulazione delle salme verranno posti gratuitamente nell'ossario comune. In ossari appositamente costruiti dall'Amministrazione Comunale e rimarranno tumulati per la durata di venti anni. Trascorsi i quali verranno depositi nell'ossario comune.

Le cassette ossario che si trovassero tumulate con la salma verranno deposte nello stesso ossario ove saranno collocati i resti mortali della salma estumulata.

L'Amministrazione Comunale fornirà gratuitamente le cassette ossario per deporvi i resti delle salme estumulate.

Sulla pietra dell'ossario dovranno risultare i nominativi e la data di morte dei defunti.

b. Se all'atto dell'estumulazione, venisse constatato dal Delegato dell'U.S.L. che la salma non ha subito una trasformazione tale da poterne raccogliere i resti, questa potrà essere inumata in apposito campo di mineralizzazione, dopo aver praticato sulla cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere per il tempo che il Delegato dell'USL riterrà necessario, oppure essere avviata a cremazione. Anche la nuova iscrizione lapidaria sarà eseguita a spese dell'Amministrazione Comunale.

c. I resti mortali tumulati negli ossari da oltre cinquanta anni verranno depositi nell'ossario comune.

Art. 102

Disposizioni finali

Le tariffe per i servizi e le sepolture comuni e private di cui all'allegato al presente regolamento, potranno essere sottoposte a revisione con atto della Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

In grigio ultime modifiche

TARIFFE E NORME PER LE SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE NEI CIMITERI COMUNALI

Formato con Deliberazione del C.C. n° 508 del 1981 e modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del C.C. n. 723 del 1981
- Deliberazione del C.C. n. 224 del 1982
- Deliberazione del C.C. n. 615 del 1983
- Deliberazione del C.C. n. 608 del 1984
- Deliberazione del C.C. n. 3 del 1990
- Deliberazione della G.C. n. 1016 1994
- Deliberazione del C.C. n. 21 del 1995
- Deliberazione del C.C. n. 5 del 2000
- Deliberazione del C.C. n. 110 del 2000
- Deliberazione del C.C. n. 28 del 2002
- Deliberazione del C.C. n. 11 del 2004
- Deliberazione del C.C. n. 91 del 2006
- Deliberazione del C.C. n. 14 del 2010

1) DISPOSIZIONI GENERALI

Nei Cimiteri Comunali verranno ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualora ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri comunali;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10 Settembre 1990 , N° 285 di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

In casi eccezionali, a suo giudizio insindacabile ed inappellabile, il Sindaco può consentire il ricevimento di salme e di resti mortali di soggetti diversi da quelli sopra elencati, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1) inumazione in campo comune:

- a) quando trattasi di persone aventi già sepolte nello stesso cimitero i genitori, i figli, il coniuge, gli avi, i fratelli, le sorelle, i suoceri;
- b) quando trattasi di persone aventi genitori, figli, coniuge, avi, fratelli, sorelle, suoceri, viventi e residenti nel Comune.

2) tumulazione in sepolture privilegiate:

- a) solamente quando siano effettivamente ed immediatamente disponibili posti in sepolture privilegiate e limitatamente ai casi previsti al precedente punto 1) lettere a) e b);
- b) quando, pur non essendo immediatamente disponibili posti in sepolture privilegiate, venga contemporaneamente richiesta l'estumulazione della salma di uno dei congiunti, fra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) ed 1.b), da idonea sepoltura privilegiata e la concessione ex novo della medesima sepoltura per la salma tumulanda. In tal caso la salma sarà collocata in deposito provvisorio in attesa dell'effettuazione delle operazioni di estumulazione.

La richiesta di ogni concessione privilegiata nei Cimiteri Comunali viene fatta al Sindaco, il quale per mezzo dei suoi Uffici concede l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata con stipulazione di regolare atto secondo lo schema approvato dall'autorità tutoria e con l'osservanza delle disposizioni regolamentari e delle seguenti norme:

- Per effetto dell'art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, tutte le tasse segnate nella presente tariffa, saranno ridotte della metà per i bambini di età non superiore ai sette anni.
Le concessioni di tumulazioni privilegiate a tempo, potranno alla scadenza essere rinnovate, in questo caso dovrà essere corrisposta al Comune l'intera tassa fissata dalle tariffe vigenti per le nuove concessioni al momento della richiesta. Se alla scadenza della concessione non sarà avvenuta la proroga di cui sopra, il posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune ed i resti mortali saranno depositati nell'ossario comune senza alcun obbligo da parte del Comune di darne preventivo avviso alle famiglie.
- Le tombe privilegiate che per qualsiasi causa torneranno nella libera disponibilità del Comune, dopo trascorso il periodo previsto necessario dall'avvenuta tumulazione, verranno cedute ai richiedenti ad un importo pari all'intera somma fissata dalle tariffe vigenti al momento della richiesta.
- Quando su domanda del parente più prossimo vengano esumati i resti mortali di una salma tumulata in tomba privilegiata per porvi una nuova salma unitamente ai resti mortali della prima, dovrà essere pagata una tassa pari a quanto stabilito dalle tariffe vigenti al momento della richiesta. In tal caso la validità della tomba sarà quella dell'ultima concessione.
- Nel caso di tumulazione di resti mortali in tomba privilegiata ove già trovasi tumulata altra salma, operazione questa possibile a condizione che la tomba privilegiata sia in grado di contenere anche la necessaria cassina di lamiera zincata, la validità della tomba sarà quella della concessione precedente.
- È consentita la concessione di tombe privilegiate a viventi nel solo caso di sepolture doppie, delle quali solo una subito utilizzata. In tal caso nell'atto di concessione deve essere indicata la persona a cui viene concesso il diritto d'uso della seconda sepoltura. Il periodo di durata della concessione della sepoltura doppia decorre dalla data della prima tumulazione, il suo costo è quello stabilito dalle tariffe vigenti al momento della richiesta e deve essere corrisposto per intero all'atto della domanda di concessione, senza alcun sovrapprezzo per la concessione di sepoltura privilegiata a persona vivente.
- La richiesta di trasformazione di una sepoltura privilegiata singola in una doppia, quando tale operazione sia possibile, equivale a concedere il ritorno nella piena e libera disponibilità del Comune, senza alcun

rimborso od indennizzo al concessionario, della sepoltura privilegiata singola ed a richiedere contestualmente la concessione di una sepoltura privilegiata doppia di nuova costruzione. Dovrà essere quindi pagata una tassa pari a quanto stabilito dalle tariffe vigenti al momento della richiesta. In tal caso la validità della tomba sarà quella dell'ultima concessione.

- L'Amministrazione Comunale per le sole sepolture privilegiate in gruppi di nuova costruzione, con l'eccezione delle sepolture nei viali a muro, fornisce le lastre o lapidi di chiusura delle tombe, salvo espressa diversa indicazione nel seguito del presente allegato. Nel caso di sepolture in gruppi di vecchie concessioni è consentito, ove possibile, il riutilizzo della lastra o lapide esistente.
- Non è consentita, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Sindaco, la tumulazione in un avello ossario dei resti mortali di due salme.
- Non è consentita la tumulazione provvisoria in deposito delle salme, quando siano disponibili nel Cimitero posti per sepolture privilegiate del tipo richiesto. Sulla domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria in deposito, dovrà quindi essere indicato il tipo di sepoltura privilegiata per il quale si rimane in attesa.
- La tariffa della tumulazione provvisoria in deposito delle salme è comprensiva della tumulazione, della muratura e della smuratura e della traslazione. Il suo ammontare verrà dedotto dalla tariffa prevista per la concessione della sepoltura privilegiata che sarà scelta. Sarà viceversa incamerata dall'Amministrazione Comunale in caso di rifiuto della prima ipotesi di sepoltura privilegiata che verrà sottoposta ai congiunti o di traslazione della salma in Cimitero di altro Comune.
- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, ad avvenuto inizio dei lavori che renderanno disponibili sepolture privilegiate in un determinato Cimitero Comunale, di convocare i congiunti delle salme tumulate provvisoriamente in deposito nel suddetto Cimitero, per l'effettuazione della scelta della sepoltura da ottenere in concessione ed il pagamento della relativa tariffa. "In questa ipotesi il richiedente la concessione potrà optare per la rateizzazione dell'importo dovuto, quest'ultimo potrà essere versato nella cassa comunale in tre rate di pari di importo, senza interessi, di cui la prima da corrispondersi all'atto della scelta, al secondo quando i lavori hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari alla metà dell'importo e la terza prima della traslazione della salma a sepoltura definitiva"17.
- L'effettuazione della scelta e del relativo pagamento comporta l'acquisizione del diritto di concessione della sepoltura per il periodo stabilito, la cui durata decorrerà dalla stipula del relativo atto, che dovrà avvenire successivamente alla ultimazione dei lavori; comporterà altresì la non applicazione di eventuali adeguamenti tariffari che potranno andare in vigore prima della stipula dell'atto di concessione. La rinuncia alla scelta della sepoltura e al conseguente pagamento della tariffa, comporta il decadimento dal diritto di priorità stabilito dalla data di morte del congiunto nei riguardi sia delle altre salme tumulate provvisoriamente in deposito sia di quelle salme per le quali i congiunti richiederanno la concessione di sepolture privilegiate del tipo di quelle in costruzione, successivamente alla scelta effettuata da tutti i congiunti delle salme in deposito.
- Dalle tariffe previste nel presente allegato, sono escluse:
 1. la fornitura, il posizionamento ed il fissaggio di lettere alfabetiche o numeri da collocare su ogni tipo di sepoltura quale epigrafe o ricordo;
 2. la fornitura e fissaggio di arredi funerari quali portafiori, portaritratti, lampade votive e quanto altro;
 3. le spese relative alla installazione, funzionamento e manutenzione della luce perpetua;
 4. le spese per marche, bolli, visti e quanto altro previsto nelle pratiche d'Ufficio;
 5. l'I.V.A. nella misura di Legge.
- Ogni tassa prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria deve essere pagata all'atto della domanda di concessione.

Il Comune si riserva la facoltà, per eventuali necessità di pubblico interesse, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque tempo, di revocare le concessioni fatte nei Cimiteri Comunali.

In tal caso provvederà a sostituire equamente le concessioni revocate con altre analoghe di cui possa disporre, assumendo opportuni accordi con gli interessati e in difetto, eseguendo di suo arbitrio; tutto ciò senza alcun obbligo del Comune di compensi o indennizzi di sorta verso i concessionari.

Gli interessati, accettando la concessione e pagando la relativa tassa, s'intende che abbiano anche accettato questa facoltà di revoca e rinunciato ad ogni e qualsiasi indennità.

2) TARIFFE PER CONCESSIONI PRIVILEGIATE NEI CIMITERI COMUNALI

A) CAPPELLE, SEPOLCRETI E SARCOFAGI GIA' EDIFICATI - TERRENO - SPAZI.

A1) – Cappelle unifamiliari costruite dall'Amministrazione Comunale, da rifinire internamente.

Cadauna Euro 51.451,00.

La somma dovuta per la concessione di cappelle unifamiliari costruite dall'Amministrazione Comunale da rifinire internamente, potrà essere versata nella cassa comunale in quattro rate di pari importo di cui la prima da corrispondersi all'atto della firma del contratto e le altre a distanza di 6 mesi l'una dall'altra, senza interessi.

A2) – Cappelle unifamiliari rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Da stabilire di volta in volta in base allo stato di conservazione ed alla dimensione del manufatto.

A3) – Sepolcreti a tre posti costruiti dall'Amministrazione Comunale, da rifinire internamente.

Cadauna Euro 18.264,00

A4) – Sepolcreti a quattro posti costruiti dall'Amministrazione Comunale, da rifinire internamente.

Cadauna Euro 22.323,00

A5) – Sarcofagi a due posti trasversali costruiti dall'Amministrazione Comunale, completi di lapide

Cadauna Euro 8.116,00

A6) – Sepolcreti a quattro posti di punta costruiti dall'Amministrazione Comunale, completi di lapide.

Cadauna Euro 12.556,00

A7) – Terreno per la costruzione di Cappelle unifamiliari – Sepolcreti - Sarcofagi.

Per ogni metro quadrato Euro 1.285,00

A8) – Spazio per apposizione lastrine a memoria.

Per ogni spazio Euro 213,00

B) COLOMBARI.

Le tariffe sotto indicate sono relative alla sola concessione. Le tariffe per la tumulazione delle salme o dei resti mortali e per la muratura sono indicate a parte. Relativamente ai loculi di tipo areato introdotti dall'art. 49/bis, le tariffe saranno determinate solo a seguito dell'effettiva disponibilità.

B1) - Colombari in gruppi di nuova costruzione (file a Piano Terra e/o Piano Primo).

COLOMBARI DI PUNTA

1a FILA	Euro 2.571,00
2a FILA	Euro 3.746,00
3a FILA	Euro 3.258,00
4a FILA	Euro 2.143,00
5a FILA	Euro 1.714,00
6a FILA	Euro 1.028,00
7a FILA	Euro 685,00

COLOMBARI DI PUNTA SENZA LAPIDE

1a FILA	Euro 2.385,00
2a FILA	Euro 3.532,00
3a FILA	Euro 3.072,00
4a FILA	Euro 1.957,00
5a FILA	Euro 1.528,00
6a FILA	Euro 842,00
7a FILA	Euro 499,00

COLOMBARI TRASVERSALI

1a FILA	Euro 3.429,00
2a FILA	Euro 4.732,00
3a FILA	Euro 4.116,00
4a FILA	Euro 3.001,00
5a FILA	Euro 2.571,00
6a FILA	Euro 1.886,00
7a FILA	Euro 1.543,00

COLOMBARI TRASVERSALI SENZA LAPIDE

1a FILA	Euro 3.072,00
2a FILA	Euro 4.321,00
3a FILA	Euro 3.758,00
4a FILA	Euro 2.643,00
5a FILA	Euro 2.215,00
6a FILA	Euro 1.528,00
7a FILA	Euro 1.185,00

COLOMBARI TRASVERSALI PER PARVOLI E AVELLI OSSARIO MULTIPLI

1a FILA	Euro 1.714,00
2a FILA	Euro 2.366,00
3a FILA	Euro 2.058,00
4a FILA	Euro 1.500,00
5a FILA	Euro 1.285,00
6a FILA	Euro 943,00
7a FILA	Euro 771,00

COLOMBARI DI PUNTA ALL'APERTO

1a FILA	Euro 1.328,00
2a FILA	Euro 2.380,00
3a FILA	Euro 2.071,00
4a FILA	Euro 1.485,00

- B2) - Colombari in gruppi di vecchie concessioni. Rinnovo concessioni già scadute alla data del 01.01.1995. Validità della nuova concessione a partire dalla data di scadenza della precedente.**

COLOMBARI DI PUNTA

1a e 4a FILA	Euro 370,00
2a e 3a FILA	Euro 471,00
5a FILA	Euro 271,00
6a FILA	Euro 184,00
7a FILA	Euro 157,00

- B3) - Colombari in gruppi di vecchie concessioni. Rinnovo concessioni non ancora scadute alla data del 01.01.1995.**

COLOMBARI DI PUNTA

1a FILA	Euro 2.058,00
2a FILA	Euro 2.990,00
3a FILA	Euro 2.600,00
4a FILA	Euro 1.714,00
5a FILA	Euro 1.371,00
6a FILA	Euro 828,00
7a FILA	Euro 542,00

- B4) - Colombari in gruppi di vecchie concessioni rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.**

COLOMBARI DI PUNTA

1a FILA	Euro 2.058,00
2a FILA	Euro 2.990,00
3a FILA	Euro 2.600,00
4a FILA	Euro 1.714,00
5a FILA	Euro 1.371,00
6a FILA	Euro 828,00
7a FILA	Euro 542,00

COLOMBARI TRASVERSALI

1a FILA	Euro 2.743,00
2a FILA	Euro 3.778,00
3a FILA	Euro 3.286,00
4a FILA	Euro 2.400,00
5a FILA	Euro 2.058,00
6a FILA	Euro 1.514,00
7a FILA	Euro 1.228,00

COLOMBARI DI PUNTA ALL'APERTO

1a FILA	Euro 1.057,00
2a FILA	Euro 1.905,00
3a FILA	Euro 1.657,00
4a FILA	Euro 1.185,00

- B5) - Colombari in gruppi di vecchie concessioni, previa estumulazione dei resti mortali di stretti congiunti**

(ex art. 50 del Regolamento) già ivi collocati.

COLOMBARI DI PUNTA

1a FILA	Euro 1.800,00
2a FILA	Euro 2.628,00
3a FILA	Euro 2.286,00
4a FILA	Euro 1.500,00
5a FILA	Euro 1.200,00
6a FILA	Euro 714,00
7a FILA	Euro 484,00

COLOMBARI TRASVERSALI

1a FILA	Euro 2.400,00
2a FILA	Euro 3.318,00
3a FILA	Euro 2.886,00
4a FILA	Euro 2.100,00
5a FILA	Euro 1.800,00
6a FILA	Euro 1.314,00
7a FILA	Euro 1.086,00

C) TOMBE NEI CAMPI MURATI.

Le tariffe sotto indicate sono relative alla sola concessione. Le tariffe per la tumulazione delle salme o dei resti mortali e per la muratura delle tombe sono indicate a parte.

C1) - Sepoltura in gruppi di nuova costruzione.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 2.829,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 4.116,00

C2) - Sepoltura in gruppi di vecchie concessioni rientrati nella disponibilita' dell'Amministrazione Comunale.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 2.257,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 3.286,00

C3) - Sepoltura in gruppi di vecchie concessioni, previa estumulazione dei resti mortali di stretti congiunti (ex art. 50 del Regolamento) gia' ivi collocati.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 1.986,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 2.886,00

C4) Cimitero di Orzignano

Sepolture doppie nel campo murato.

€ 1.755,95 (Lire 3.400.000,00) oltre IVA - costo di una sepoltura doppia con tumulazione di una salma

Il costo suddetto è comprensivo delle spese di tumulazione, lastra di granito, arredi funerari (lampada votiva, porta fotografia, portafiori) mentre l'acquisto e l'applicazione delle lettere sono a carico del concessionario.

D) TOMBE NEI VIALI A MURO.

Le tariffe sotto indicate sono relative alla sola concessione. Le tariffe per la tumulazione delle salme o dei resti mortali e per la muratura delle tombe sono indicate a parte.

D1) - Sepolture in gruppi di nuova costruzione.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 2.143,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 3.429,00

D2) - Sepoltura in gruppi di vecchie concessioni rientrati nella disponibilita' dell'Amministrazione Comunale.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 1.714,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 2.743,00

D3) - Sepoltura in gruppi di vecchie concessioni, previa estumulazione dei resti mortali di stretti congiunti (ex art. 50 del Regolamento) gia' ivi collocati.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 1.500,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 2.400,00

E) TOMBE SOTTO I LOGGIATI.

Le tariffe sotto indicate sono relative alla sola concessione. Le tariffe per la tumulazione delle salme o dei resti mortali e per la muratura delle tombe sono indicate a parte.

E1) - Sepolture in gruppi di nuova costruzione.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 3.429,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 5.988,00

E2) - Sepoltura in gruppi di vecchie concessioni rientrati nella disponibilita' dell'Amministrazione Comunale.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 2.743,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 4.786,00

E3) - Sepoltura in gruppi di vecchie concessioni previa estumulazione dei resti mortali di stretti congiunti (ex art. 50 del Regolamento) gia' ivi collocati.

SEPOLTURA SINGOLA Euro 2.400,00
SEPOLTURA DOPPIA Euro 4.186,00

F) AVELLI OSSARIO.

Le tariffe sotto indicate sono relative alla sola concessione. Le tariffe per la tumulazione dei resti mortali e per la muratura degli avelli sono indicate a parte.

AVELLI OSSARIO DI PUNTA

1a, 2a e 6a FILA Euro 342,00
3a, 4a e 5a FILA Euro 471,00
7a e 8a FILA Euro 256,00
9a FILA IN POI Euro 128,00

AVELLI OSSARIO DI PUNTA SENZA LAPIDE

1a, 2a e 6a FILA Euro 300,00
3a, 4a e 5a FILA Euro 428,00
7a e 8a FILA Euro 213,00
9a FILA IN POI Euro 85,00

AVELLI OSSARIO TRASVERSALI

1a, 2a e 6a FILA Euro 428,00
3a, 4a e 5a FILA Euro 556,00
7a e 8a FILA Euro 342,00
9a FILA IN POI Euro 213,00

AVELLI OSSARIO DI PUNTA ALL'APERTO

1a, 2a e 6a FILA Euro 228,00
3a, 4a e 5a FILA Euro 356,00

AVELLI OSSARIO DI PUNTA ALL'APERTO SENZA LAPIDE

1a, 2a e 6a FILA Euro 184,00
3a, 4a e 5a FILA Euro 314,00

3) TARIFFE PER TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI E TRASLAZIONI

A) TUMULAZIONI

SALME Euro 85,00

RESTI MORTALI (senza fornitura di cassina in lamiera zincata) Euro 42,00

RESTI MORTALI (con fornitura di cassina in lamiera zincata) Euro 70,00

Cimitero di Orzignano

Sepolture doppie nel campo murato.

€ 258,23 (Lire 500.000) oltre IVA - costo per la tumulazione della seconda salma.

B) ESTUMULAZIONI

CON FORNITURA DI CASSINA IN LAMIERA ZINCATA Euro 128,00

SENZA FORNITURA DI CASSINA IN LAMIERA ZINCATA Euro 99,00

C) ESUMAZIONI

CON FORNITURA DI CASSINA IN LAMIERA ZINCATA Euro 170,00

SENZA FORNITURA DI CASSINA IN LAMIERA ZINCATA Euro 142,00

D) TRASLAZIONI

SALME Euro 42,00

RESTI MORTALI Euro 20,00

E) TUMULAZIONI PROVVISORIE IN DEPOSITO

Per tumulazioni provvisorie in deposito la somma da versarsi all'atto della domanda di seppellimento comprenderà:

- 1) tariffa per tumulazione salma di cui al precedente punto A) e per la muratura del loculo provvisorio di cui al successivo punto A1);
- 2) la tariffa per la smuratura di cui al successivo punto A2), per la traslazione di cui al precedente punto D1), per tumulazione salma di cui al precedente punto A), per la muratura del loculo di cui al successivo punto A1) e per la concessione di un loculo di punta in 1° fila.

L'importo delle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve intendersi quello vigente all'atto della domanda di seppellimento. Per quanto riguarda le tariffe di cui al punto 2), l'importo sarà soggetto a conguaglio, sulla base delle tariffe al momento vigenti, all'atto della scelta e del pagamento della sepoltura definitiva.

4) TARIFFE PER LAVORI MURARI E VARI

A) COLOMBARI DI PUNTA

MURATURA SEPOLTURA	Euro	85,00
SMURATURA SEPOLTURA	Euro	34,00
RIMOZIONE LAPIDE	Euro	34,00
COLLOCAZIONE LAPIDE	Euro	56,00

B) COLOMBARI TRASVERSALI

MURATURA SEPOLTURA	Euro	213,00
SMURATURA SEPOLTURA	Euro	85,00
RIMOZIONE LAPIDE	Euro	56,00
COLLOCAZIONE LAPIDE	Euro	70,00

C) COLOMBARI PER PARVOLI E AVELLI OSSARIO MULTIPLI

MURATURA SEPOLTURA	Euro	170,00
SMURATURA SEPOLTURA	Euro	70,00
RIMOZIONE LAPIDE	Euro	49,00
COLLOCAZIONE LAPIDE	Euro	63,00

D) TOMBE

MURATURA SEPOLTURA	Euro	170,00
SMURATURA SEPOLTURA	Euro	85,00
RIMOZIONE LASTRA	Euro	56,00
COLLOCAZIONE LASTRA	Euro	70,00

E) AVELLI OSSARIO

MURATURA SEPOLTURA	Euro	34,00
SMURATURA SEPOLTURA	Euro	20,00
RIMOZIONE LAPIDE	Euro	13,00
COLLOCAZIONE LAPIDE	Euro	27,00

E) SALDATURA CASSINE IN LAMIERA ZINCATA

CADAUNA	Euro	20,00
---------------	------	-------

5) TARIFFE PER SERVIZI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE ORDINARIA E CREMAZIONE

In applicazione del dettato di cui all'art. 1 comma 7 bis della legge 28/02/2001 n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, la tariffa da corrispondere per l'inumazione delle salme dei soggetti di cui all'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 è fissata in € 100,00 (cento/00).

La tariffa da corrispondere per l'esumazione ordinaria delle salme dei soggetti di cui all'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 è fissata in € 1,00 (uno/00).

La tariffa per l'inumazione di soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente è fissata in € 30,00 (trentosessanta/00).

La tariffa da corrispondere per l'esumazione ordinaria delle salme dei soggetti di cui al punto precedente è fissata in € 142,00, così come previsto all'art. 3 lett. C). L'eventuale pagamento della cassetta in zinco, sarà effettuato all'occorrenza al momento dell'esumazione.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esumazione è da versarsi unitamente al versamento del corrispettivo per la inumazione.

Il corrispettivo da versare per la cremazione delle salme di cittadini residenti nel comune al momento del decesso è fissata in € 1,00 (uno/00).

Sono esonerati dal pagamento della tariffa per i servizi di cremazione, di inumazione e di esumazione ordinaria i familiari rientranti nei casi di esenzione per reddito, previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, con riferimento alla casistica più favorevole al cittadino applicata per l'esenzione ticket e T.I.A.. L'esonero vale anche nel caso vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il corrispettivo da versare per il trasferimento dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie, in apposito campo di mineralizzazione per un periodo variabile da due a cinque anni, è fissata in **€ 250,00**. Sono esonerati dal pagamento di detta tariffa i familiari rientranti nei casi di esenzione per reddito, previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, con riferimento alla casistica più favorevole al cittadino applicata per l'esenzione ticket e T.I.A.

6) TARIFFE PER APPOSIZIONE DEI MONUMENTI

Le tariffe sotto indicate sono relative alla sola concessione. Le spese di acquisto del materiale occorrente, di muratura e quanto altro sono a totale carico dei richiedenti.

A) - Collocamento di croci su tombe comuni e su fosse in campo comune, senza recinzione della sepoltura.

ESENTE

B) - Collocamento di monumenti o ricordi marmorei sulle fosse in campo comune o su tombe comuni.

Euro 42,00

C) - Per ogni motto, epigrafe e scritta funeraria stabilita per Cappelle, Sepolcreti e Sarcofagi.

Euro 42,00

7) MISURE PREVISTE PER LE CONCESSIONI

A) CAPELLE GENTILIZIE

Concessione max mq. 20.
Numero max di sepolture 10.
Altezza max ml. 5,50.
Distanza minima tra concessioni adiacenti ml. 0,60.

B) SEPOLCRETI

Concessione max mq. 8.
Numero max di sepolture 3.
Altezza max ml. 4,00.
Distanza minima tra concessioni adiacenti ml. 0,60.

C) SARCOFAGI

Concessione max mq. 6.
Numero max di sepolture 2.
Altezza max ml. 3,25.
Distanza minima tra concessioni adiacenti ml. 0,60.

D) MONUMENTI

D1) - Su fosse in campo comune:

ml. 0,65 x 1,80 altezza max ml. 1,20.

D2) - Su tombe:

Altezza max ml. 1,20.

E) SPAZI PER LASTRINE

Dimensioni massime ml. 0,30 x 0,30.